

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1212

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FALETTI, PACATI, BARTOLE, PASINI

Annunziata il 30 ottobre 1954

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione
negli impianti elettrici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 marzo 1949, n. 105, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1949, n. 81, proponendosi la « normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt », ha stabilito in 125 e 220 volt (pei circuiti monofasi) e in 125-220 e 220-380 volt (pei circuiti trifasi) i valori normali delle cosiddette « basse tensioni » ed ha imposto che a partire da un anno dall'entrata in vigore della legge stessa tutti i nuovi impianti di distribuzione dell'energia elettrica a corrente alternata ed a bassa tensione debbano pre-disporsi e funzionare alle tensioni così definite.

Negli impianti a bassa tensione già esistenti la normalizzazione dovrà operarsi gradualmente nel decennio successivo e così completarsi entro l'aprile del 1959.

La legge — che ha esteso al nostro Paese, molto opportunamente, i benefici delle più moderne concezioni invalse all'estero nella esecuzione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica — è ora in corso d'applicazione ovunque. Ed appunto dall'applicazione delle nuove norme sono stati posti in evidenza taluni inconvenienti derivanti dal contrasto con altri ordinamenti e precetti legislativi in materia, emanati anni addietro.

Tipico è il caso del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, che contiene le prescrizioni da adottarsi nell'esecuzione delle « linee elettriche aeree esterne » e nell'articolo 1

testualmente recita: « Agli effetti delle presenti norme... si intende per alta tensione... quella maggiore di 300 volt efficaci per corrente alternata; si intende per bassa tensione quella uguale o inferiore... ». Onde si verifica l'assurdo che gli impianti di distribuzione a bassa tensione costruiti e funzionanti per il valore « normale » di tensione di 380 volt (imposto dalla legge 8 marzo 1949, n. 105) dovrebbero considerarsi ad alta tensione per gli effetti delle prescrizioni riguardanti una parte di essi, e precisamente le linee aeree esterne ai fabbricati, mentre si considererebbero a bassa tensione per ogni altra parte: installazioni in cavo, linee e impianti interni ai fabbricati, ecc.

Vero è che di eliminare l'incongruenza si è preoccupato quel Consiglio nazionale delle ricerche che fu a suo tempo l'estensore delle norme approvate dal citato regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, e infatti con delibera del 21 febbraio 1950 è stato deciso e definito che « un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è inferiore o uguale a 400 volt efficaci, per corrente alternata; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione ». Ma alla delibera del Consiglio nazionale delle ricerche fa difetto la sanzione legislativa.

I sottoscritti ritengono che la proposta di legge da essi portata all'esame degli onorevoli Colleghi valga appunto a colmare la lacuna e soddisfare l'esigenza d'uniformità

che è indispensabile per l'esatta applicazione dei testi legislativi. Dall'approvazione della proposta i sottoscritti si attendono, in particolare, una maggiore speditezza nel processo di unificazione delle tensioni che è in atto da parte delle aziende distributrici di energia e delle aziende produttrici di apparecchi elettrici (lampadine, elettrodomestici, ecc.), con indubbio vantaggio per la generalità degli utenti e dei consumatori.

Il primo articolo della proposta riproduce il testo già approvato dal Consiglio nazionale delle ricerche nella delibera sopra ricordata, omettendo solo il riferimento alle tensioni degli impianti a corrente continua, estraneo alla materia della legge 8 marzo 1949, n. 105. Lo stesso testo è stato riprodotto nell'articolo 274 del regolamento generale per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro in corso di emanazione da parte del competente Ministero del lavoro.

Il secondo articolo mira a precisare — eliminando ogni possibile e pericoloso equivoco — i termini entro i quali andrà applicato, in materia, il principio dell'abrogazione d'ogni preesistente norma contraria alla legge che i sottoscritti hanno l'onore di proporre. Invero l'evoluzione del linguaggio tecnico ha fatto sì che le espressioni usate per designare gli impianti a bassa tensione e i valori di tensione delle linee destinate alla distribuzione della energia elettrica all'utenza domestica e alla piccola utenza industriale, sono alquanto diverse, dall'uno all'altro provvedimento di legge o di governo emanato in tempi successivi e per finalità differenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione.

Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.

ART. 2.

Il valore-limite di 400 volt è sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione, ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni.